

CHE CONFUSIONE DI SCADENZE

“Pandemia fiscale”

A cura di Gianfranco Jus tesoriere AMT nazionale

La pandemia di COVID-19 non è paragonabile, per ampiezza e severità, alle epidemie analizzate dai ricercatori dell’FMI e sicuramente la risposta che la politica monetaria e fiscale dovrà dare **è unica** poiché non ha precedenti nella storia recente. Questa nuova crisi, inedita sia per natura che per entità nell’era del capitalismo maturo e globalizzato, rischia di aggravare i livelli già insostenibili delle disuguaglianze economiche e sociali registrati negli ultimi anni in Italia e in Europa.

Infatti, la pandemia di coronavirus ha causato un significativo numero di decessi e creato un blocco psicologico sulla popolazione determinando, così, una situazione di emergenza sul nostro modo di vivere, sul lavoro, sull’economia e con riflessi negativi sulla società nel suo insieme.

In presenza di comunicazioni incerte sull’epidemia, gran parte della popolazione si è chiusa in casa. E questo invisibile nemico da cui difendersi ha imposto a tutti i cittadini pesanti limitazioni sociali e sacrifici economici. Inoltre, questa situazione ha aggravato oltre misura il carico di lavoro del personale della sanità e provocato molte vittime.

I Governi sono stati costretti – in Italia come negli altri Paesi – a prendere misure straordinarie per tutelare la salute della collettività e limitare le ripercussioni economiche e sociali negative, indirizzando la spesa pubblica all’erogazione di sussidi e garanzie sui prestiti ai lavoratori, alle famiglie e alle imprese.

Infatti, con i decreti-legge: 8 aprile 2020, n. 23, denominato “Liquidità” e 19 maggio 2020, n. 34, denominato “Rilancio”, il Governo ha inteso rafforzare le misure che contengono, tra le altre disposizioni urgenti, quelle per contrastare l’emergenza epidemiologica da Corona virus, di carattere fiscale che riguardano la **sospensione e la proroga** di versamenti e di adempimenti tributari e previdenziali inerenti, in particolare, il turismo, la cultura, l’editoria, le infrastrutture

e i trasporti, lo sport, l'innovazione tecnologica, la coesione territoriale e il Mezzogiorno ed ha, inoltre, introdotto contributi, crediti d'imposta e cessione dei relativi crediti, detrazioni fiscali, premi e incentivi evidenziati nella articolazione, che segue, scelta che ritengo molto vicina alle esigenze sociali:

REDDITO DI EMERGENZA

(ART. 82 D.L. 34/2020 DECRETO RILANCIO)

L'articolo 82 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) prevede un'integrazione reddituale per quei **nuclei familiari** che versano in stato di necessità economica in conseguenza dell'emergenza coronavirus.

La misura di sostegno interessa, in particolare, **le famiglie** che ad oggi non hanno o non hanno avuto accesso ad altre forme di sostegno del reddito.

Più in dettaglio, tra i beneficiari sono compresi i nuclei con valore Isee **inferiore a 15.000** euro che, al momento della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti economico reddituali:

- reddito familiare del mese di aprile 2020 inferiore a 400 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 4, comma 2, D.L. 4/2019 (si tratta dello stesso indice utilizzato anche ai fini del calcolo del reddito di cittadinanza), fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini Isee;
- patrimonio mobiliare dell'anno 2019 inferiore a 10.000 euro, aumentato di 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 (25.000 in caso di presenza nel nucleo familiare di persone in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini Isee).

I requisiti devono sussistere congiuntamente. **Il "reddito familiare"** del mese di aprile deve essere determinato secondo **il criterio di cassa**, sommando le componenti indicate all'articolo 4,

comma 2, D.P.C.M. 159/2013 (ad esclusione, si presume, delle fonti reddituali ivi ricomprese non identificabili secondo il principio di cassa).

Il reddito di emergenza è precluso alle famiglie di coloro che sono **già destinatari di indennità o altri sussidi**, quali:

- indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (**articolo 27 D.L. 18/2020**)
- indennità lavoratori iscritti alla gestione speciale Ago (articolo 28 D.L. 18/2020); indennità dei lavoratori stagionali del turismo e delle terme (articolo 29 D.L. 18/2020); indennità lavoratori del settore agricolo (articolo 30 D.L. 18/2020)
- indennità lavoratori dello spettacolo (articolo 38 D.L. 18/2020)
- reddito di ultima istanza in favore dei professionisti iscritti alle Casse di previdenza private e dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività (articolo 44 D.L. 18/2020);
- altre indennità riconosciute ai lavoratori agli articoli 84 e 85 dal Decreto Rilancio con riferimento ai mesi di aprile e maggio 2020.

L'assegnazione del nuovo reddito straordinario è **peraltro incompatibile** con la presenza di componenti familiari che, al momento della domanda, percepiscono una **pensione diretta o indiretta** (ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità) o sono titolari di contratti di lavoro dipendente con **retribuzione lorda superiore ai limiti su citati con** riferimento alle soglie di reddito familiare mensile, **oppure percepiscono il reddito di cittadinanza o altre misure aventi finalità analoghe.**

La misura del reddito di emergenza è erogata dall'Inps in due rate di importo pari a 400 euro, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini Isee.

Il richiedente del beneficio, il quale deve obbligatoriamente risiedere in Italia, è tenuto a presentare apposita domanda all'Inps entro **il 30 giugno 2020**, direttamente o tramite Caf convenzionati o istituti di patronato.

Si segnala che a breve l'Inps diffonderà una circolare esplicativa che guiderà gli utenti nella compilazione delle domande.

INDENNITA' INPS

(ART. 84 D.L. 34/2020 DECRETO RILANCIO)

L'articolo 84 e l'articolo 78 del D.L. 34/2020, noto come "Decreto Rilancio" ha riconosciuto **specifiche indennità per alcune categorie di lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.**

Lavoratori autonomi e co.co.co

Per il mese di **aprile 2020** viene riconosciuta l'indennità **di euro 600** ai soggetti già beneficiari della medesima indennità prevista per il mese di marzo dall'articolo 27 D.L. 18/2020 ovvero:

- ♦ ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020;
- ♦ ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data.

Tali soggetti devono essere iscritti alla **Gestione separata Inps**, non devono essere titolari di **pensione e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.**

L'indennità dovrebbe essere erogata in via automatica, mentre in realtà è necessario inviare una specifica domanda all'Inps.

Per il mese di maggio 2020 invece è previsto il riconoscimento di un'indennità pari ad euro 1.000,00 ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto (Rilancio), iscritti alla Gestione separata Inps purché:

- ♦ non siano titolari di pensione;
- ♦ non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- ♦ abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 (marzo e aprile), rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Il reddito va individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

Per poter ottenere tale indennità viene richiesto che il soggetto presenti all'Inps la domanda nella quale venga autocertificato il possesso dei requisiti previsti.

Per i soggetti titolari di rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa**, iscritti alla Gestione Inps viene invece prevista un'indennità per il mese di maggio per un importo pari ad euro 1.000 solo nel caso in cui il soggetto:

- ♦ non sia titolari di pensione;
- ♦ non sia iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie
- ♦ abbia cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero al maggio.2020.

Gestione AGO (Assicurazione Generale obbligatoria) – **artigiani e commercianti**

L'articolo 84, comma 4 del "Decreto Rilancio" prevede anche per tali categorie di soggetti il rinnovo automatico del bonus anche per il **mese di aprile** per un importo di euro 600, **mentre per il mese di maggio non è prevista** l'erogazione di alcuna indennità.

I bonus sono incompatibili fino a concorrenza con il Reddito di cittadinanza. Se il potenziale beneficiario del bonus è titolare di Reddito di cittadinanza di importo inferiore a quello del bonus, il primo viene incrementato a concorrenza di quest'ultimo.

FONDO DI REDDITO DI ULTIMA ISTANZA (PROFESSIONISTI ISCRITTI A CASSE PRIVATE)

ART. 78 D.L. 34/2020 DECRETO RILANCIO)

Nell'articolo 78 del Decreto Rilancio l'indennità per il sostegno **al reddito dei professionisti** iscritti agli enti **di diritto privato di previdenza obbligatoria** è stata estesa anche per **i mesi di aprile e maggio**, a condizione che soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non siano:

1. titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
2. titolari di pensione.

Viene abrogato poi l'articolo 34 D.L. 23/2020 che subordinava il beneficio del bonus alla condizione di essere iscritto alla cassa in via esclusiva.

Si dovrà attendere l'emanazione di uno specifico decreto nonché le istruzioni delle varie casse di previdenza per eventuali condizioni e requisiti per poter accedere all'indennità.

Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Art. 140

Per i contribuenti obbligati a partire dal 1 gennaio 2020, alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, il predetto articolo **del Decreto Rilancio** ha stabilito che, fino al 1 gennaio 2021, le sanzioni previste non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. **E' dunque rinviato al 1° gennaio 2021** l'obbligo di inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i corrispettivi telematici entro il 12° giorno dalla loro effettuazione.

**Esenzioni dall'imposta municipale propria
IMU per il settore turistico
Art. 177**

Per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'IMU in scadenza il prossimo 16 giugno 2020.

Nello specifico, l'esonero IMU è previsto per:

- Immobili adibiti a stabilimenti balneari, marittimi, fluviali, lacunari e termali;
- Immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e adibiti ad agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, B&B, rifugi di montagna, colonie, affittacamere per soggiorni brevi, case e appartamenti per vacanza, residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

**Proroga dei versamenti sospesi
Articolo 126:**

E' previsto lo slittamento (facoltativo) **al 16.09.2020, dei versamenti tributari e contributivi (Iva, ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria)** in scadenza ad aprile e maggio 2020, ma non effettuati in virtù di quanto disposto dall'articolo 18 commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del D.L. 23/2020 del 08.04.2020 (Decreto Liquidità).

Più precisamente, è previsto che i versamenti sospesi, potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020;

- mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020; e, in ogni caso, non è possibile ottenere il rimborso di eventuali importi già versati.

Si ricorda che lo slittamento è possibile qualora nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019 i **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione abbiano subito** una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:

- di almeno il 33%, se nell'anno precedente hanno prodotto ricavi o compensi "non" superiori a 50 milioni di euro;
- di almeno il 50%, se nell'anno precedente hanno prodotto ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione Articolo 154

Con riferimento ai versamenti derivanti **da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agenzia delle Entrate - Riscossione**, in scadenza nel periodo compreso tra **l'8 marzo e il 31 agosto 2020**, **si estende al 30.09.2020 la sospensione dei termini di versamento (inizialmente previsto fino al 31 maggio dall' articolo 68 del "Decreto Cura Italia")**.

Tutti i relativi pagamenti dovranno quindi essere effettuati entro il **30 settembre 2020**.

La **sospensione** decorre **dal 21 febbraio 2020** per **i soli contribuenti** che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 D.P.C.M. 01.03.2020).

- Potranno essere invece versate il **10 dicembre 2020** le rate della **Rottamazione**-ter delle cartelle di pagamento e **del saldo e stralcio** in scadenza nell'anno 2020. Ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lett. c) è infatti previsto che il mancato versamento

di tutte le rate in scadenza nell'anno 2020 "non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020". Per il **pagamento entro il 10 dicembre, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza** entro i quali è comunque ammesso il versamento senza che ciò comporti la decadenza dai benefici. Si precisa che:

- per i **piani di dilazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020** e per le istanze di accoglimento delle richieste presentate **fino al 31 agosto 2020**, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste);
- per i **contribuenti decaduti dai benefici della definizione agevolata** ("Rottamazione-ter", "Saldo e stralcio" e "Definizione agevolata delle risorse UE"), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, è possibile chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.

D.l. 23/2020 "Liquidità"

Articolo 24

Termini agevolazioni prima casa

In materia di **imposta di registro**, l'articolo 24 del Decreto "Liquidità" ha **sospeso**, per il periodo compreso **tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020**, **i termini relativi a talune condizioni da rispettare ai fini della fruizione dell'agevolazione "prima casa"**, previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che riprenderanno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. Nello specifico, **la sospensione riguarda i seguenti termini:**

- il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel Comune

- nel quale è ubicata l'abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originario in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto;
 - il termine di un anno entro il quale il contribuente, che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso;
 - il termine di un anno per il riacquisto della prima casa ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n.448.

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate, tale sospensione non si applica al termine quinquennale di decadenza dall'agevolazione in parola, previsto dal comma 4 della citata nota II-*bis* per il caso dell'alienazione prima dei cinque anni. Una diversa interpretazione, infatti, risulterebbe in contrasto con la *ratio* della norma in quanto arrecherebbe un pregiudizio al contribuente (anziché agevolarlo) che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza dall'agevolazione fruita.

La **sospensione dei termini** in esame, non è riconducibile alla generica interruzione di adempimenti tributari prevista dal comma 1 dell'articolo 62 del Decreto "Cura Italia", ma recepisce l'emendamento presentato dal CNDCEC nell'ottica di fare salve tutte le agevolazioni e i regimi opzionali di applicazione dell'imposta, in caso di mancato rispetto dei relativi termini e condizioni, a causa dell'emergenza epidemiologica in atto.

Molti hanno paragonato la crisi attuale a una situazione di conflitto mondiale, che richiede una mobilitazione di risorse economiche ed energie sociali senza precedenti. La risposta all'emergenza, tuttavia, ha stimolato una grande solidarietà, il senso

di comunità, la volontà di poter realizzare uniti i cambiamenti necessari.

Come se non bastasse, alla crisi determinata da problemi sanitari ed economici direttamente connessi alla pandemia, si è aggiunta anche la confusione di natura amministrativa e fiscale creando per tutti i contribuenti tantissime incertezze interpretative che rischiano di colpire i malcapitati con le numerose sanzioni previste dalla legge, sia per l'involontario mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e distanziamento sociale, sia per l'involontario mancato rispetto di disposizioni di natura fiscale.

Far ripartire l'economia significa anche far sì che nessuno resti indietro, perché la pandemia aumenta le **disuguaglianze** e mette ancora più in difficoltà le fasce di popolazione più povere e meno istruite. Infatti il Fondo Monetario Internazionale prende spunto dall'opinione espressa da più dell'80% dei massimi economisti intervistati, per sostenere che la pandemia colpirà in maniera più profonda i lavoratori a bassa specializzazione (e basso reddito) rispetto a quelli di fasce di competenza e retributive superiori.

L'improvvisa mancanza di reddito derivata dalla perdita immediata di lavoro e dalle incerte prospettive occupazionali future rappresenta un rischio per la convivenza sociale ed un fardello pesantissimo che mina il cammino di una crescita economica assolutamente necessaria

Su entrambe le variabili sembra pesare in maniera sensibile il livello di formazione dei lavoratori con una differenza consistente di punti percentuali tra il tasso di occupazione dei lavoratori con livello di istruzione superiore e quello dei lavoratori con livello di istruzione inferiore.

Quindi è la politica nazionale che deve farsene carico, utilizzando le tante risorse annunciate in maniera efficiente e focalizzata con investimenti da un lato, e sostegno alle categorie più a rischio dall'altro.

Continuando la panoramica sui problemi di natura fiscale, occorre ricordare che il Governo, al fine di trovare rimedio alle moltissime nuove esigenze di natura economica dei cittadini coinvolti in questa calamità ha previsto con i decreti-legge "**Cura Italia**" del 17

marzo 2020, n. 18, "Liquidità" del 8 aprile 2020, n. 23, "Giustizia" del 30 aprile 2020 n.28 e "Rilancio" del 19 maggio 2020 n. 34, di dare un parziale aiuto alle imprese ed ai contribuenti coinvolti nella emergenza, ma soprattutto di sollevarli dalle numerose incombenze di natura fiscale in scadenza predisponendo una serie di **sospensioni e proroghe** dei versamenti inerenti agli adempimenti tributari.

Per quanto riguarda la **proroga** dei termini, dei versamenti e degli adempimenti **sospesi**

Tra le numerose previsioni, la "**grande assente**" è stata la **mancata proroga dei versamenti legati alle dichiarazioni dei redditi**, i quali, quindi, dovranno essere effettuati nei **termini ordinari**. Non è stata inoltre prevista **nessuna deroga** alla norma, introdotta dal **Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020**, in forza della quale si rende **necessario presentare la dichiarazione dei redditi** per poter **compensare i crediti di importo superiore a 5.000 euro**.

Le disposizioni degli [articoli 126 e 127 D.L. 34/2020](#) (decreto Rilancio) spostano al **16 settembre** gran parte dei **versamenti sospesi dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Liquidità, senza introdurre differimenti per i mesi successivi** ma con possibilità di frazionare il dovuto in **quattro rate mensili** di pari importo.

Inoltre è prevista, senza applicazione di sanzioni e interessi, una serie di versamenti e adempimenti già sospesi dal DI n. 23/2020 LIQUIDITA ([articolo 18](#), commi da 1 a 6; [articolo 19](#), comma 1), dal DI n. 9/2020 ([articolo 5](#)) e dal DI n. 18/2020 ([articolo 61, commi 4 e 5](#); [articolo 62, comma 5](#)). Nel dettaglio, si tratta:

- [articolo 18 D.L. 23/2020](#) commi da 1 a 6;
- ✓ **dove viene previsto** la sospensione temporanea a favore dei soggetti che hanno subito, nei mesi di marzo e aprile, una rilevante **riduzione dell'Iva** nonché delle ritenute alla

fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e delle trattenute in materia di addizionali regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta, dovuti dagli esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi **alias** compensi non superiori a **50 milioni** di euro nel periodo d'imposta precedente e con un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno **il 33%** nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 (la sospensione è stata applicata anche agli operatori con ricavi o compensi superiori a **50 milioni** di euro, ma in presenza di una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno **il 50%**, e a chi ha avviato l'attività **dopo il 31 marzo 2020**; per gli enti non commerciali, come quelli del terzo settore e i religiosi, svolgenti attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, ha operato per le sole ritenute d'imposta e le trattenute relative alle addizionali);

- ✓ **sospensione dei versamenti dei contributi** previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dovuti nei mesi di aprile e maggio dagli stessi soggetti di cui al punto precedente
- ✓ **sospensione del versamento dell'Iva** nei mesi di **aprile e maggio**, per gli esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, indipendentemente dal volume di ricavi oppure compensi del periodo d'imposta precedente, ma con un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno **il 33%** a marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell'anno scorso
- ✓ **sospensione del versamento delle ritenute d'acconto** sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, che i sostituti d'imposta non hanno effettuato tra il **17 marzo e il 31 maggio 2020** nei confronti di operatori con ricavi oppure compensi non superiori a 400mila euro nel precedente periodo d'imposta, sempreché gli stessi, il mese prima, non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato

[articolo 19 D.L. 23/2020 comma 1;](#)

- ✓ **Proroga sospensione del versamento delle ritenute d'acconto** sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, che i sostituti d'imposta non hanno effettuato tra il **17 marzo e il 31 maggio 2020** nei confronti di operatori con ricavi/compensi non superiori a 400mila euro nel precedente periodo d'imposta, sempreché gli stessi, il mese prima, non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. **I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5** rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

[articolo 5 D.L 2 marzo 2020 n. 9;\(abrogato a seguito della conversione in legge del DI 18/2020 pur rimanendo validi gli atti e i provvedimenti adottati\)](#)

- ✓ Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria Nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, in scadenza nel periodo dal **23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020**. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.
- ✓ Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati a far data dal **1°maggio 2020 anche mediante rateizzazione** fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi

- [articolo 61 D.L. 18/2020](#)

✓ ha disposto una moratoria dei versamenti a favore delle attività riconducibili ai **settori ritenuti maggiormente danneggiati dall'emergenza sanitaria in corso**; In effetti il predetto articolo risulta espressamente applicabile a talune categorie di contribuenti, operanti in diversi settori, tra cui quello - già originariamente previsto dal DI 9/2020 - delle «imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator». Va sottolineato che, in sede di conversione del DI 18/2020, le misure previste dall'articolo 61 sono state estese anche agli «esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite», di cui alla lettera s) dell'articolo 61. Inoltre, a seguito dell'emanazione del **DI Rilancio**, sono state aggiunte ulteriori categorie di soggetti tra quelli che potevano usufruire della sospensione come da elenco:

- ✓ s) esercenti di librerie che **non risultano** ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
- ✓ u) servizi degli istituti di bellezza, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, servizi di manicure e pedicure, attività di tatuaggio e piercing;
- ✓ v) attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie e tintorie;
- ✓ z) servizi di pompe funebri e attività connesse;
- ✓ aa) attività di sgombero di cantine, solai e garage;
- ✓ bb) agenzie matrimoniali e d'incontro;
- ✓ cc) servizi di cura degli animali da compagnia, esclusi i servizi veterinari;
- ✓ dd) altre attività di servizi per la persona n.c.a. (non classificabili in altre categorie)

ha introdotto il differimento dei versamenti per i **soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro** o aventi sede nelle Province di **Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**. Si tratta, in particolare, dei seguenti Comuni più colpiti nella Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; nonché del Comune di Vo' nella Regione Veneto

E' stato abrogato il comma 7 dell'articolo 62 del Decreto "Cura Italia" in quanto aveva, originariamente previsto **per i soggetti** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato **con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d'imposta precedente** a quello in corso alla data del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto "Cura Italia"), la facoltà **di non subire le ritenute d'acconto** (di cui agli articoli 25 e 25-bis del d.P.R. n. 600 del 1973) **sui ricavi o compensi percepiti dal 17 marzo fino al 31 marzo 2020**.

Sulla specifica misura, è intervenuto ora l'articolo 19 del Decreto "Liquidità" (entrato in vigore, si ricorda, in data 9 aprile 2020) che, nell'abrogare il citato comma 7 dell'articolo 62, ha provveduto ad ampliare il periodo entro cui è possibile avvalersi della predetta facoltà, estendendola ai **ricavi o compensi percepiti dal 17 marzo fino al 31 maggio 2020**.

A tal proposito, è utile sottolineare che la sospensione in esame non riguarda il versamento delle ritenute effettuate dai sostituti d'imposta, bensì l'effettuazione stessa delle ritenute (su richiesta del **sostituito). L'esercizio di detta opzione consente pertanto ai professionisti e agli imprenditori interessati dalla misura di percepire i ricavi e i compensi al lordo delle ritenute fiscali per il lasso temporale di riferimento.**

L'opzione è peraltro esercitabile, anche nella nuova versione della norma introdotta dal Decreto "Liquidità", a **condizione** che **nel mese precedente** i medesimi **oggetti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato**. Per avvalersi dell'opzione, i soggetti interessati devono rilasciare un'**apposita dichiarazione** dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione.

Il comma 2 dell'articolo 62 del Decreto "Cura Italia" prevede ulteriori disposizioni in materia di **sospensione** dei versamenti, operanti tuttavia con alcune limitazioni soggettive riferite, in questo caso, al **volume dei ricavi** e dei compensi (e non alla **tipologia di attività commerciale** esercitata).

Nello specifico, **per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato **con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente** a quello in corso alla data del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto "Cura Italia") è prevista la **sospensione dei versamenti da autoliquidazione in scadenza fra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a:**

- **ritenute** alla fonte sui redditi di **lavoro dipendente e assimilati** operate in qualità di sostituti d'imposta;
- **trattenute per le addizionali regionale e comunale** operate in qualità di sostituti d'imposta;
- **IVA;**
- **contributi** previdenziali e assistenziali **e premi** per l'assicurazione obbligatoria.

Ai sensi di quanto disposto dal **comma 3 del citato articolo 62**, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il **domicilio fiscale**, la sede legale, o la **sede** operativa nelle **province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza** la **sospensione dei versamenti IVA** in scadenza fra l'8 e il 31 **marzo 2020** si applica **a prescindere dal volume di ricavi o compensi** realizzato nel periodo d'imposta precedente a

quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto "Cura Italia".

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro **o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.**

I termini per l'effettuazione dei versamenti sospesi sono stati così modificati dal comma 1, lett. b), dell'articolo 127 del decreto "Rilancio". Il testo originario della disposizione prevedeva che detti versamenti dovevano essere effettuati in unica soluzione entro il **31 maggio 2020** (che sarebbe slittato al 1° giugno, cadendo il 31 maggio di domenica) o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di maggio 2020.

[articolo 144 D.L. 34/2020](#)

Hanno invece finalmente trovato spazio, nel Decreto Rilancio, le disposizioni in materia di **sospensione** dei versamenti dovuti a seguito del **ricevimento di avvisi bonari**.

Ai sensi del predetto articolo sono infatti considerati **tempestivi** i seguenti importi in scadenza nel periodo compreso tra **l'8 marzo e il 18 maggio**, se versati entro il **16 settembre 2020**:

- ♦ le somme dovute a seguito dei **controlli automatici** effettuati ai sensi degli [articoli 36 bis D.P.R. 600/1973](#) e [54 bis D.P.R. 633/1972](#),
- ♦ le somme dovute a seguito dei **controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36 ter D.P.R. 600/1973,**
- ♦ le rate dovute a seguito dell'opzione per il **versamento rateale degli importi** di cui ai precedenti **due punti**.

Le stesse somme, **in scadenza tra il 19 e il 31 maggio 2020**, possono essere versate entro il medesimo termine del **16 settembre**.

Sia nel caso della remissione dei termini, sia nel caso di proroga dei versamenti in scadenza, è possibile beneficiare del **versamento rateale, in 4 rate mensili di pari importo**.

Nell'ambito della presente trattazione assume altresì rilevanza l'[articolo 149 D.L. 34/2020](#), in forza del quale sono **prorogati al 16 settembre 2020** i termini di versamento delle somme dovute a seguito di **atti di accertamento con adesione, accordi conciliativi, accordi di mediazione, atti di liquidazione** a seguito di attribuzione della rendita, **atti di liquidazione** per omessa registrazione dei contratti di locazione e contratti diversi, **atti di recupero, avvisi di liquidazione** emessi per omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro, dell'imposta di successione e donazioni, dell'imposta sulle assicurazioni.

Più precisamente, sono oggetto di **proroga** i termini di versamento scadenti nel periodo compreso tra il **9 marzo e il 31 maggio**; è inoltre possibile beneficiare della proroga per il versamento delle **rate in scadenza nello stesso periodo** (tra il **9 marzo** e il **31 maggio**).

La proroga al 16 settembre trova applicazione anche ai fini del versamento delle rate dovute nell'ambito delle **definizioni agevolate previste dagli [articoli 1, 2, 6 e 7 D.L. 119/2018](#)** (ovvero la **definizione agevolata dei PVC** e degli **avvisi di accertamento**, nonché la **definizione agevolata delle liti pendenti bis** e la **regolarizzazione delle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche**).

I versamenti potranno essere effettuati in un'unica soluzione il **16 settembre**, o in **4 rate mensili di pari importo**, con scadenza il 16 di ogni mese (sempre dal 16 settembre).

[L'articolo 154 D.L. 34/2020:](#)

estende poi il **periodo di sospensione dei termini** di versamento dei **carichi affidati all'agente della riscossione**, inizialmente previsto fino al 31 maggio dall'[articolo 68 D.L. 18/2020](#) (c.d. "Decreto Cura Italia"). Tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da **cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione**, in scadenza nel periodo compreso tra l'**8 marzo e il 31 agosto 2020** potranno essere quindi versate **entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (quindi, entro il 30 settembre)**.

La sospensione decorre dal **21 febbraio 2020** per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la **residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa"** (allegato 1 D.P.C.M. 01.03.2020).

Potranno essere invece versate il **10 dicembre 2020** le rate della **rottamazione-ter delle cartelle e del saldo e stralcio in scadenza nell'anno 2020**. Ai sensi dell'[articolo 154, comma 1, lett. c\)](#) è infatti previsto che il **mancato versamento di tutte le rate in scadenza nell'anno 2020 "non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo D.L. 119/2018"**. Per il pagamento entro **10 dicembre**, non sono quindi previsti i **cinque giorni di tolleranza** entro i quali è comunque ammesso il versamento senza che ciò comporti la decadenza dai benefici.

Giova tra l'altro precisare che:

per i **piani di dilazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020** e per i **provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020**, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate si determina nel caso di **mancato pagamento di dieci rate**, anche non consecutive (**invece delle cinque rate ordinariamente previste**); per i **contribuenti decaduti dai benefici della definizione agevolata ("Rottamazione-ter", "Saldo e stralcio" e "Definizione agevolata delle risorse UE")**, per **mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019**, è possibile

chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute

Sospensione dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni

Articolo 152 (d.l. "Rilancio")

L'articolo in commento dispone la **sospensione**, nel periodo intercorrente **tra il 19 maggio 2020** (data di entrata in vigore del Decreto "Rilancio") **e il 31 agosto 2020**, degli **obblighi di accantonamento derivanti da pignoramenti presso terzi** effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del d.lgs. n. 446/1997 sulle somme dovute a titolo di **stipendio** e di altre **indennità** relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa **di licenziamento**, nonché a titolo di **pensione** o di assegni di quiescenza.

La disposizione prevede inoltre che, le **somme** che avrebbero dovute essere accantonate nello stesso periodo, non sono sottoposte al vincolo pignoratorio di indisponibilità, e il **terzo pignorato le rende**

fruibili al debitore esecutato **anche se, anteriormente al 19 maggio 2020**, sia **intervenuta un'ordinanza di assegnazione** del giudice dell'esecuzione. Di conseguenza, il terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro, ex datore di lavoro o l'ente pensionistico) dovrà erogare lo stipendio e/o la pensione al debitore esecutato senza alcuna decurtazione, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice.

Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme accreditate, anteriormente alla stessa

data, all'agente della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali.

La sospensione in oggetto **non opera** invece **in relazione all'ordine di pagamento emesso per il pignoramento di fitti o pigioni** dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, nonché **di crediti di altra natura che il debitore vanta verso terzi**, inclusi quelli verso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti soggetti al controllo della Corte dei conti.

STOP ANCHE PER GLI AVVISI BONARI

L'articolo 144 del decreto "Rilancio" stabilisce la sospensione del pagamento anche per gli avvisi bonari, ossia le comunicazioni di irregolarità riguardanti gli esiti dei controlli automatizzato e formale delle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter, Dpr n. 600/1973, per quanto riguarda le imposte sui redditi, e articolo 54-bis, Dpr n. 633/1972, in materia di Iva) e le comunicazioni degli esiti della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata. Più in particolare, si tratta delle somme richieste ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis, Dlgs n. 462/1997, in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, incluse le rateazioni in corso riferite a precedenti avvisi bonari, per i quali si è scelta tale modalità di pagamento. Di fatto, quindi, sia una rimessione in termini dei versamenti che si sarebbero dovuti effettuare tra l'8 marzo e il 18 maggio (giorno antecedente l'entrata in vigore del Dl "Rilancio") sia una sospensione di quelli dovuti tra il 19 e il 31 maggio.

La norma prevede che i versamenti in questione potranno essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il **16 settembre 2020** ovvero in **quattro rate mensili** di pari importo con scadenza nei giorni 16 settembre, 16 ottobre, 16 novembre e 16 dicembre.

Acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione: se ne riparla a metà settembre

Sospesi, dall'articolo 149 del DI "Rilancio", i termini di una serie di versamenti in scadenza tra il **9 marzo e il 31 maggio 2020**. Nel dettaglio, si tratta delle somme dovute a seguito di:

- atti di accertamento con adesione (**articolo 7**, Dlgs n. 218/1997)
- accordo conciliativo (articoli **48** e **48-bis**, Dlgs n. 546/1992, rispettivamente conciliazione fuori udienza e conciliazione in udienza)
- accordo di mediazione (**articolo 17-bis**, Dlgs n. 546/1992)
- atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita (**articolo 12**, DI n. 70/1988; **articolo 52**, Dpr n. 131/1986; **articolo 34**, commi 6 e 6-*bis*, Dlgs n. 346/1990)
- atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi (articoli **10**, **15** e **54**, Dpr n. 131/1986)
- atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati, anche in compensazione (**articolo 1**, comma 421, legge n. 311/2004)
- avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro, delle imposte ipocatastali, dell'imposta sulle donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti e dell'imposta sulle assicurazioni.

Le somme dovute, anche quelle rateali in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio, potranno essere versate, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il **16 settembre 2020** oppure, a partire da quella stessa data, in un massimo di **quattro rate mensili** di pari importo.

Per gli atti elencati, è spostato al prossimo 16 settembre anche il termine finale per la **notifica del ricorso di primo grado** innanzi alle commissioni tributarie.

E sempre al 16 settembre sono prorogate pure le scadenze degli atti definibili con l'**acquiescenza agevolata agli avvisi di accertamento e di liquidazione** (**articolo 15**, Dlgs n. 218/1997), i cui termini di versamento scadevano tra il 9 marzo e il 31 maggio, comprese eventuali somme rateali.

Le opportunità per la "pace fiscale"

Il DI n. 34/2020 interviene anche sui termini di versamento delle somme dovute a seguito dell'adesione agli istituti definitivi introdotti

dalla manovra finanziaria del 2019, cercando di aiutare coloro che, anche a causa della difficile congiuntura legata all'emergenza epidemiologica, hanno avuto difficoltà a rispettare gli impegni assunti al momento dell'istanza

L'**articolo 149** proroga al **16 settembre 2020** le rate, con termini di scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio, relative alla:

- definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (articolo 1, DI n. 119/2018)
- definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (articolo 2, DI n. 119/2018)
- definizione agevolata delle controversie tributarie (articolo 6, DI n. 119/2018)
- regolarizzazione di società e associazioni sportive dilettantistiche (articolo 7, DI n. 119/2018).

Le somme dovute potranno essere versate, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione o in **quattro rate mensili** di pari importo, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

L'**articolo 154**, invece, nel prorogare il periodo di sospensione delle attività dell'agente di riscossione, modifica in più punti l'articolo 68 del DI n. 18/2020 (decreto "Cura Italia"), stabilendo, tra l'altro, che il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate da corrispondere nel 2020 non determina l'inefficacia delle definizioni agevolate, qualora l'integrale versamento di tali rate avvenga entro il **10 dicembre 2020**, senza però poter fruire della "tolleranza" per ritardo non superiore a cinque giorni, prevista ordinariamente dall'articolo 3, comma 14-bis, DI n. 119/2018. La disposizione riguarda coloro che hanno aderito ai seguenti istituti:

- definizione agevolata delle cartelle di pagamento ("rottamazione-ter" **articolo 3**, DI n. 119/2018)
- definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea (**articolo 5**, DI n. 119/2018)
- definizione agevolata dei debiti tributari per i contribuenti in difficoltà economica ("saldo e stralcio" - articolo 1, commi **184-198**, legge n. 145/2018).

Con riferimento alle stesse definizioni agevolate, è anche rimossa la preclusione alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nell'istanza di adesione, per i quali, però, non si è poi provveduto all'assolvimento. Infatti, in deroga alla disciplina originaria delle sanatorie, è previsto che, se si è determinata inefficacia della definizione per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, si può richiedere la **dilazione del pagamento** (articolo 19, Dpr n. 602/1973) delle somme ancora dovute.

Lo stesso articolo 154, infine, opera altri due interventi sull'articolo 68 del decreto "Cura Italia":

- i termini per versare le somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi (anche doganali), ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali, già sospesi dall'8 marzo al 31 maggio, sono ulteriormente prorogati al 31 agosto (la sospensione decorre dal 21 febbraio per i contribuenti che, a quella data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della "zona rossa"). Pertanto, tali versamenti andranno effettuati in unica soluzione entro il **30 settembre 2020** (non più il 30 giugno), cioè – come prescritto dalla norma – entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione
- per i piani di dilazione in essere all'8 marzo e per quelli accolti con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto, si avrà decadenza dalla rateazione soltanto in caso di **mancato pagamento di dieci rate** (invece delle cinque previste ordinariamente), anche non consecutive.

Articolo 24 (d.l. 23/2020 "Liquidità")

Termini agevolazioni prima casa

In materia di **imposta di registro**, l'articolo 24 del Decreto "Liquidità" ha **sospeso**, per il periodo compreso **tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020**, **i termini relativi a talune condizioni da rispettare ai fini della fruizione**

dell'agevolazione "prima casa", previsti dalla nota II-*bis* all'articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che riprenderanno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. Nello specifico, **la sospensione riguarda i seguenti termini:**

- il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel Comune nel quale è ubicata l'abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originario in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente, che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso;
- il termine di un anno per il riacquisto della prima casa ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n.448.

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate, tale sospensione non si applica al termine quinquennale di decadenza dall'agevolazione in parola, previsto dal comma 4 della citata nota II-*bis* per il caso dell'alienazione prima dei cinque anni.

Una diversa interpretazione, infatti, risulterebbe in contrasto con la *ratio* della norma in quanto arrecherebbe un pregiudizio al contribuente (anziché agevolarlo) che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza dall'agevolazione fruita.

La **sospensione dei termini** in esame, non è riconducibile alla generica interruzione di adempimenti tributari prevista dal comma 1 dell'articolo 62 del Decreto "Cura Italia", ma recepisce l'emendamento presentato dal CNDCEC nell'ottica di fare salve

tutte le agevolazioni e i regimi opzionali di applicazione dell'imposta, in caso di mancato rispetto dei relativi termini e condizioni, a causa dell'emergenza epidemiologica in atto.

I vari provvedimenti che abbiamo analizzato hanno evidenziato le misure volte, in molti casi, a sospendere ed in altri a prorogare i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari nonché dell'attività dell'amministrazione finanziaria.

In taluni casi le sospensioni e le proroghe risultano addirittura in sovrapposizione, senza probabilmente comprendere la diversa natura delle stesse.

Infatti in primo luogo avviene una **sospensione dei termini**, e successivamente la **fissazione di un termine** entro il quale effettuare il versamento o l'adempimento; che risulta, a ben guardare, semplicemente una proroga di quello originario. Questa situazione succede anche nel Dlgs 159 del 2015 più volte richiamato dal decreto Cura Italia agli articoli 67 e 68.

In effetti l'articolo 12 del Dlgs 159 dispone, al comma 1, che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (ovviamente per il contribuente) dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori, nonché degli adempimenti "anche processuali" comportano, "relativamente alle stesse entrate", per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per l'attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso a favore degli enti impositori.

E' facilmente immaginabile, tuttavia, che se il nostro Legislatore non riesce ad emanare norme semplici e facilmente interpretabili in periodi di normale routine difficilmente la chiarezza e la semplicità potevamo aspettarcela in periodi di emergenza.

Conosciamo bene i problemi che sono stati lamentati per l'erogazione della cassa integrazione e di altri sussidi previsti dalle norme recentemente emanate, problemi che oltre a creare, in qualche caso, anche un certo allarme sociale, stanno anche impegnando in maniera straordinaria tutti gli addetti ai lavori (specialmente i Consulenti del Lavoro).

Ma è altrettanto noto quanti problemi si stanno generando per l'applicazione delle disposizioni agevolative, principalmente le

diverse proroghe di adempimenti tributari concesse, principalmente agli imprenditori, agli artisti ed ai professionisti.

Alle disposizioni si susseguono chiarimenti da parte degli Enti Pubblici competenti. Tra questi l' Agenzia delle Entrate che, oltre a diramare diverse circolari ed altri documenti di prassi, ha anche predisposto delle slides per illustrare tutte le novità fiscali contenute nei decreti legge precedentemente citati.

Ma purtroppo questi chiarimenti seppure necessari e bene accetti, non sono sufficienti poiché buona parte delle misure predisposte si sono dimostrate, spesso, di carattere temporaneo ingenerano un'incertezza del futuro. Spesso gli addetti ai lavori operano quasi al buio, sperando di cogliere la giusta interpretazione evitando di incorrere in sanzioni.

In conclusione per far fronte all'**emergenza Coronavirus** sono state adottate numerose **misure** dirette a prevenirne ed arginarne l'espansione e gli effetti sul **sistema economico**. Si tratta di **provvedimenti d'urgenza** emanati a breve distanza l'uno dall'altro e concatenati tra loro. Nell'ambito dei predetti provvedimenti adottati sono stati introdotti, tra l'altro, numerosi interventi di **sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese**. In tale quadro, assumono particolare rilievo **gli interventi a sostegno della liquidità** del tessuto economico produttivo.

In questa prospettiva compaiono problemi complessi, ma si pone anche la necessità del coraggio nell'innovazione, auspicabilmente senza dimenticare quanto ci ha insegnato il passato, le cui situazioni dolorose sono ancora vive nella nostra memoria, nonostante le rivincite che la civilizzazione si è presa su di esse.

Infatti dalle epidemie, dalle guerre, dai fallimenti dei sistemi economici del passato possiamo ricavare gli insegnamenti necessari ad affrontare, per vincere, le sfide che abbiamo davanti, con provvedimenti adeguati ed applicabili alla modernità della *globalizzazione*.

Per ripartire serve ottenere risorse, dal mercato dei capitali, in quantità oculata e basata su progetti concreti di lavoro ed investimenti, per non dover incappare in una situazione reale di insolvenza anche se il debito di uno Stato può essere ristrutturato,

con misure finanziarie straordinarie, ed in questa circostanza epidemica, con l'utilizzo a livello UE dei *recovery bond* ottenendo una condivisione in comune del rischio per quanto riguarda il debito futuro. Certamente con gli *eurobond* o *coronabond* ci sarebbe una mutualizzazione del debito sia presente che futuro, forse (poiché sarebbe necessario fare una serie di valutazioni che allungherebbero oltremodo la relazione) più favorevole alla situazione italiana ma ostacolata attualmente con determinazione dai paesi del fronte del nord Europa.

Per aggiornare quanto esposto si precisa che con il DPCM del 27 giugno pubblicato nella G.U. del 29 giugno, è stata ufficializzata la **proroga** al **20 luglio 2020** del termine per effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali previsti nel mese di giugno inerenti le imposte **Irpef ed Ires** relative al saldo 2019 e primo acconto 2020 derivanti dalla dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2019. Tuttavia, è possibile decidere di posticipare il pagamento al successivo **20 agosto** corrispondendo una maggiorazione dello 0,40% sull'importo da versare.

La **proroga**, però, riguarda non solo le imposte sui **redditi**, ma anche il versamento dell'**Iva**, e dell'**Irap** nei casi in cui **non si applicano** le disposizioni dell'articolo 24 del decreto "Rilancio" che ha previsto la sospensione del versamento del saldo Irap 2019 e del primo acconto 2020, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro. Si ricorda che le scadenze fiscali potrebbero subire ulteriori slittamenti o modifiche e pertanto si raccomanda di consultare il portale dell'Agenzia delle Entrate.